

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno il giorno diciannove del mese di luglio (19/7/2001);
in Udine, Via Carducci n. 16;
dinanzi a me avv. BRUNO PANELLA, notaio residente a Udine ed iscritto presso il Collegio Notarile di Udine;
senza l'assistenza dei testimoni, ai quali gli infra nominati comparenti hanno espressamente rinunciato, di comune accordo tra loro e con il mio consenso;
sono presenti i signori:

- AGNOLI dott. NICOLA, nato a Udine il giorno 16 aprile 1973, residente a Cividale del Friuli (UD) in Via Darnazzacco n.25/2, professionista, cittadino italiano, codice fiscale: GNL NCL 73D16 L483J;
- BARCHERINI dott. FEDERICO, nato a Udine il giorno 25 luglio 1973, residente a Pozzuolo del Friuli (UD) in Via S. Giorgio n.35, professionista, cittadino italiano, codice fiscale: BRC FRC 73L25 L483H;
- CAGNINA dott.ssa MARIA-ROSITA, nata a Udine il giorno 7 settembre 1967, residente a Udine in Via Pradamano n.86, professionista, cittadina italiana, codice fiscale: CGN MRS 67P47 L483U;
- CIGNOLA dott. SAMUELE, nato a Udine il giorno 24 settembre 1973, residente a Pozzuolo del Friuli (UD) in Via Quinto Novara n.26, professionista, cittadino italiano, codice fiscale: CGN SML 73P24 L483R;
- CROZZOLO dott. MAURIZIO, nato a Udine il giorno 9 febbraio 1974, residente a Raveo (UD) in Via Norsinia n.17/4, professionista, cittadino italiano, codice fiscale: CRZ MRZ 74B09 L483L;
- PARISE dott.ssa LAURA, nata a Udine il giorno 10 maggio 1971, residente a Latisana (UD) in Via Roma n.7, professionista, cittadina italiana, codice fiscale: PRS LRA 71E50 L483P;
- PITTINO dott. DANIEL, nato a Udine il giorno 24 maggio 1974, residente a Dogna (UD) in Via Roma n.25, professionista, cittadino italiano, codice fiscale: PTT DNL 74E24 L483Q;
- TABACCO dott.ssa RAFFAELLA, nata a Udine il giorno 28 agosto 1975, residente a Moruzzo (UD) in Via Borgo Bassi n.3, professionista, cittadina italiana, codice fiscale: TBC RFL 75M68 L483F;
- VIAN dott. FEDERICO, nato a Valdobbiadene (TV) il giorno 14 settembre 1974, residente a Miane (TV) in Via G. Leopardi n.8, professionista, cittadino italiano, codice fiscale: VNI FRC 74P14 L565E;
- ZAGO dott. GIORGIO, nato a Treviso il giorno 23 febbraio 1974, residente a Spresiano (TV) in Via Monte Cimone n.4, professionista, cittadino italiano, codice fiscale: ZGA GRG 74B23 L407N.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

I signori AGNOLI dott. NICOLA, BARCHERINI dott. FEDERICO, CAGNINA dott.ssa MARIA ROSITA, CIGNOLA dott. SAMUELE, CROZZOLO dott. MAURIZIO, PARISE dott.ssa LAURA, PITTINO dott. DANIEL, TABACCO dott.ssa RAFFAELLA, VIAN dott. FEDERICO e ZAGO dott. GIORGIO costituiscono un'Associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI IN ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE" - "AULE".

ART. 2

L'Associazione ha sede a Udine, in Via Tomadini n.30 presso la Facoltà di Economia.

ART. 3

L'Associazione è retta dallo statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4

Ai sensi dell'articolo 19 (diciannove) dello statuto, il primo Consiglio Direttivo è costituito da tutti i comparenti sopra generalizzati, fino all'elezione delle cariche sociali da parte dell'Assemblea che approva il primo rendiconto e/o bilancio. Il signor AGNOLI dott. NICOLA viene nominato Presidente; il signor ZAGO dott. GIORGIO viene nominato Vice Presidente.

Ai sensi dell'articolo 19 (diciannove) dello statuto, il primo Collegio dei Revisori dei Conti, che rimarrà in carica fino all'elezione delle cariche sociali da parte dell'Assemblea che approva il primo rendiconto e/o bilancio, viene nominato nelle persone dei signori:

- BRAIDOTTI dott. SIMONE, nato a Udine il giorno 10 marzo 1975, Presidente;
- CARLIN dott. MARCO, nato a Udine il giorno 5 ottobre 1971, membro Effettivo;
- ANTONIAZZI dott. GIANLUCA, nato a Conegliano (TV) il giorno 22 novembre 1970, membro Effettivo;
- ROSSI dott.ssa GINA, nata a Udine il giorno 22 marzo 1974, membro Supplente.

ART. 5

Le spese del presente atto e dipendenti rimarranno ad esclusivo carico dell'Associazione.

E richiesto ha ricevuto il presente atto, che ho personalmente letto ai comparsi, i quali, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio. Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia per pagine una e quanto fin qui della seconda.

ALLEGATO "A" al n. 59993/20827 di rep.

STATUTO

dell'Associazione dei Laureati in Economia dell'Università degli Studi di Udine
- "AULE"

Art. 1

Denominazione e sede

1. E' costituita in Udine, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata: "ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI IN ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE" - "AULE".

2. L'Associazione ha sede legale a Udine, in Via Tomadini, 30 c/o la Facoltà di Economia, già Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie, di seguito denominata "Facoltà", dell'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università".

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.

Art. 2

Scopo e oggetto

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ma finalità sociali e culturali. L'Associazione è autonoma, apolitica, aconfessionale e indipendente. La stessa persegue finalità di diffusione dei valori della Facoltà, favorendo da una parte lo sviluppo, la conoscenza e lo scambio delle diverse tradizioni culturali tra gli associati e, dall'altra, il mantenimento dei contatti fra laureati e l'Università.

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione si propone di:

a) realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive e professionali fra laureati e fra laureati e l'Università;

b) diffondere i tradizionali valori della Facoltà, di etica, correttezza, tolleranza, libertà e dedizione al lavoro inteso come crescita personale e professionale e contributo al progresso socioeconomico e allo sviluppo del territorio;

c) collaborare con la Facoltà e con l'Università, sia con le autorità accademiche per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, sia con le strutture organizzative per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore dei laureati;

d) costituire un'interfaccia tra soci ed enti, università, centri di ricerca, imprese, utenti, mondo del lavoro, in Italia e all'estero;

e) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo;

f) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente, per mezzo di qualsiasi strumento di riproduzione e comunicazione, la redazione e l'edizione di libri, di pubblicazioni periodiche rientranti nello scopo sociale nonché di notiziari, indagini, studi e bibliografie;

g) organizzare gruppi di lavoro e/o di discussione, anche con la partecipazione di soggetti esterni all'Associazione, su temi della didattica, della ricerca scientifica, dell'istruzione universitaria e dei settori collegati nei loro aspetti politici, economici, legali, religiosi, educativi e culturali in genere;

h) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, programmi per elaboratori elettronici, basi di dati e materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati;

i) organizzare viaggi e scambi culturali in Italia e all'estero;

j) realizzare ogni altra attività diretta ad attuare le precedenti finalità.

3. L'Associazione potrà, inoltre, acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili, assumere partecipazioni in società di capitali e più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3

Competenza territoriale ed affiliazioni

1. L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

2. L'Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con

organismi, comitati o associazioni - anche di altre università - per il raggiungimento delle proprie finalità.

3. L'Associazione può costituire poli nei territori ove siano attive iniziative didattiche della Facoltà od ove vi sia un congruo numero di soci. Il funzionamento dei poli è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Durata

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

Soci

1. I soci sono distinti in:

- a) effettivi;
- b) vitalizi;
- c) fondatori;
- d) onorari;
- e) benemeriti.

2. Sono soci effettivi tutti i laureati presso la Facoltà in regola con il versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. Sono soci vitalizi tutti i laureati presso la Facoltà che abbiano versato un contributo una tantum, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo del socio vitalizio ha validità per tutta la vita dell'associato.

4. Sono soci fondatori i membri del Comitato Promotore per la costituzione dell'"ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI IN ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE". I soci fondatori sono soci a vita e sono parificati ai soci effettivi se in regola con il versamento della quota associativa annua.

5. Sono soci onorari le persone fisiche, anche non laureate in Economia all'Università, che vengono designate dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera.

6. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, ovvero le persone fisiche anche non laureate in Economia all'Università, che hanno contribuito in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione. I soci benemeriti vengono designati con le stesse modalità dei soci onorari.

7. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e non dà diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate. L'esclusione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, è prevista per i casi in cui il comportamento del socio abbia arrecato danno patrimoniale o di immagine all'associazione, nel caso di mancato pagamento della quota associativa annua o del contributo una tantum nonché di mancata osservanza delle norme statutarie. Un socio può essere inoltre escluso, a seguito di motivata proposta del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, il quale può ricorrere al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 13 (tredici).

Art. 6

Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente (o i Vicepresidenti, se nominati);
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Comitato Esecutivo;
- f) il Collegio dei Revisori.

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

Art. 7

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre sei mesi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in

prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo e/o il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- b) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati, i membri elettivi del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori;
- c) delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore.

4. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta a tutti i soci aventi diritto di voto da spedire, anche via telefax o posta elettronica, o comunque inviata, almeno venti giorni prima della data stabilita con indicazione del relativo ordine del giorno; l'avviso deve contenere anche la data e il luogo della seconda convocazione.

5. Le Assemblee devono essere convocate entro 30 giorni se richieste in forma scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto ovvero dal Collegio dei Revisori, previa indicazione dell'ordine del giorno. La richiesta deve essere inviata al Presidente dell'Associazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci aventi diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare per iscritto e solamente da altri soci. Non sono cumulabili più di tre deleghe scritte, ad eccezione dei soci iscritti alle sedi estere, che possono cumulare sino a cinque deleghe scritte di soci delle stesse sedi.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti; in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un Segretario - anche non socio - con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, nomina due o più Scrutatori.

8. Hanno diritto ad un voto ciascuno i soci effettivi, fondatori (in regola con il versamento della quota associativa) e vitalizi. Le deliberazioni si prendono, di regola, con voto palese, salvo diversa decisione dell'Assemblea. Le votazioni relative alle cariche sociali devono essere effettuate con scheda secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

9. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Art. 8

Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dall'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri suoi organi.

2. Il Presidente, laureato presso la Facoltà, viene eletto dal Consiglio Direttivo, all'interno dei suoi membri elettivi, resta in carica due anni ed è rieleggibile per non più di altri due mandati consecutivi.

3. Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, decade anche il Comitato Esecutivo; il Vicepresidente in prorogatio è tenuto a convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo affinché questo nomini il nuovo Presidente il quale entro 15 giorni nomina il nuovo Comitato Esecutivo. Il Presidente e i membri del Comitato Esecutivo subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del mandato dei membri preesistenti. Il Vicepresidente in prorogatio può compiere solamente operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 9

Vicepresidenti

1. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri uno o due Vicepresidenti, con la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa.

2. Ciascun Vicepresidente resta in carica per due anni ed è rieleggibile per non più di altri due mandati.

3. In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un Vicepresidente il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione successiva, a nominare un successore con le modalità di cui al primo comma.

Art. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri:

- a) Preside della Facoltà di Economia dell'Università (membro di diritto);
- b) un membro designato dal Rettore dell'Università (membro di diritto);
- c) 11 membri eletti all'interno di una lista di soci laureati in Economia alla stessa Università con le modalità previste dal Regolamento Interno;
- d) un rappresentante per ogni polo territoriale.

2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili per non più di altri due mandati.

3. Il Consiglio Direttivo:

- a) indica le linee guida per la redazione del programma annuale delle attività dell'Associazione e ne controlla periodicamente la realizzazione;
- b) stabilisce l'importo della quota associativa annuale e l'importo del contributo a tantum dei soci vitalizi;
- c) approva il rendiconto annuale, preventivo e consuntivo della gestione e l'eventuale bilancio, preventivo e consuntivo, proposti dal Comitato Esecutivo;
- d) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- e) approva i regolamenti e le procedure richiesti al Comitato Esecutivo;
- f) nomina i membri del Comitato Esecutivo;
- g) nomina il Presidente, il Vicepresidente o i Vicepresidenti;
- h) nomina eventuali Commissioni (presiedute da un membro del Consiglio Direttivo stesso) determinandone compiti e funzioni;
- i) decide su tutte le questioni che vengano ad esso sottoposte dal Comitato Esecutivo;
- j) ratifica la nomina di direttori e collaboratori.

4. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i membri da spedire, anche via telefax o posta elettronica, o comunque inviata, almeno 15 giorni prima della data stabilita con indicazione del relativo ordine del giorno.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente, almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri. Non sono consentite deleghe. Per ogni riunione può essere nominato un Segretario, anche non socio, con la funzione di redigere il verbale della riunione.

6. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

7. In conseguenza di dimissioni o assenza non giustificata a più di due riunioni di un componente del Consiglio Direttivo, esso decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione come previsto dal Regolamento Interno. I consiglieri cooptati, in numero tale da ripristinare

il totale dei membri, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei membri preesistenti.

8. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare più della metà dei membri previsti il Presidente dovrà, nel termine perentorio di 60 giorni, convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo con le modalità prevista dal presente statuto e dal Regolamento Interno.

Art. 11

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo collegiale che dà esecuzione alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo; ad esso sono attribuiti i più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria.

2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri soci, anche non appartenenti al Consiglio Direttivo, da un minimo di cinque a un massimo di nove; essi restano in carica per due anni e sono rieleggibili per non più di altri due mandati.

3. Al Comitato Esecutivo sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- a) curare i rapporti interni fra i diversi organi dell'Associazione e gli associati, compreso l'esame e la delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- b) seguire i rapporti tra Associazione, Università ed altri soggetti;
- c) coordinare le aree italiane ed estere;
- d) gestire l'area amministrativa, economica e la Tesoreria dell'Associazione con facoltà di delegare tale attività ad un unico tesoriere;
- e) predisporre il rendiconto e/o il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- f) promuovere le pubbliche relazioni e i rapporti con la stampa;
- g) pubblicare e diffondere informazioni sull'attività dell'Associazione;
- h) organizzare eventi, iniziative culturali e ricreative, coordinare gli eventi organizzati dalle singole aree;
- i) nominare eventuali Direttori e collaboratori.

4. Il Comitato deve essere convocato almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a tutti i membri da spedire, anche via telefax o posta elettronica, o comunque inviata, almeno 7 prima giorni della data stabilita.

5. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Non sono consentite deleghe.

6. Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

7. In caso di dimissioni o di assenza non giustificata di un componente del Comitato Esecutivo a più di due riunioni all'anno, esso decade dalla carica. Il Presidente procede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 10 comma 7.

8. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare più della metà dei membri previsti il Presidente dovrà, nel termine perentorio di 60 giorni, convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Comitato Esecutivo con le modalità prevista dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina tra di essi il Presidente del Collegio.

2. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di altri due mandati.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei conti non potranno ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione e saranno convocati a partecipare ad ogni Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Il Collegio:

- a) esercita il controllo contabile-amministrativo su tutti gli atti della gestione;
- b) accerta che la contabilità sia tenuta a norma di legge;

c) accerta ogni tre mesi la consistenza di cassa e banca e redige verbale di accertamento su apposito registro;

d) esamina il rendiconto economico finanziario, preventivo e consuntivo, della gestione e l'eventuale bilancio annuale dell'Associazione, trasmessi dal Consiglio Direttivo accompagnati da apposita relazione.

4. Ciascun membro del Collegio dei Revisori dei conti decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

a) sentenza di inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;

b) assenza non giustificata a più di due riunioni all'anno;

c) sospensione o radiazione dall'eventuale ordine professionale di appartenenza.

Art. 13

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Associazione ed i soci o gli amministratori, o fra i soci o fra gli amministratori circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti, entro trenta giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata da una parte all'altra, ed il terzo d'accordo tra i due arbitri nei trenta giorni successivi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine, su ricorso dell'altra parte.

2. Qualora una delle parti non procedesse alla nomina del proprio arbitro, la stessa sarà pure effettuata dal Presidente del Tribunale di Udine, su ricorso della parte più diligente.

3. Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, senza vincoli di rito e provvederà a determinare le competenze spettanti agli arbitri.

Art. 14

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi una tantum dei soci vitalizi;

b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

d) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

2. Il patrimonio dell'associazione deve essere destinato al conseguimento degli scopi statutari e il tesoriere dovrà tenere ed aggiornare apposito inventario del patrimonio sociale.

Art. 15

Gestione ordinaria

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, versate dai soci effettivi;

b) dai contributi volontari versati da tutte le categorie di soci;

c) dalle eventuali rendite del patrimonio;

d) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

3. Gli avanzi di bilancio devono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione. In ogni caso è fatto divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, di riserva o di capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16

Scioglimento e liquidazione

1. L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o/i liquidatori che dovrà/dovranno curare lo scioglimento secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea stessa. Questi dovranno devolvere l'avanzo a favore dell'Università affinché costituisca Borse di Studio per gli studenti più

meritevoli o per altre finalità deliberate da almeno tre quarti dei soci di cui sopra.

Art. 17

Altre disposizioni

1. La quota associativa o il contributo una tantum non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 18

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali in materia e al Regolamento Interno.

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. Il Comitato Promotore assume le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'elezione delle cariche sociali da parte dell'Assemblea che approva il primo rendiconto e/o bilancio.

2. Anche il primo Collegio dei Revisori dei conti rimarrà in carica fino all'elezione delle cariche sociali da parte dell'Assemblea che approva il primo rendiconto e/o bilancio.

Firmato: AGNOLI NICOLA

BARCHERINI FEDERICO

CAGNINA MARIA-ROSITA

CIGNOLA SAMUELE

CROZZOLO MAURIZIO

PARISE LAURA

PITTINO DANIEL

TABACCO RAFFAELLA

VIAN FEDERICO

ZAGO GIORGIO

BRUNO PANELLA - Notaio (L.S.)